

Competenze del Consiglio d'istituto:

► ai sensi della LP 20/1995 _ Organi collegiali delle istituzioni scolastiche:

- Il consiglio di istituto delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti, nonché dei consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola e, in particolare:
 - detta i criteri generali per l'elaborazione e l'attuazione del progetto educativo dell'istituzione scolastica ed approva il progetto educativo proposto dal collegio dei docenti;
 - determina criteri e modalità per l'utilizzazione del patrimonio e dei mezzi finanziari per il funzionamento dell'istituzione scolastica;
 - definisce, sentito il parere del comitato dei genitori e del comitato degli studenti, l'orario delle attività didattiche tenendo conto delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, garantendo comunque la qualità dell'insegnamento; definisce inoltre il piano organizzativo delle attività integrative ed extrascolastiche;
 - fissa le direttive per il programma annuale del comitato dei genitori e degli studenti, delibera, su suggerimento degli stessi e in base alle disponibilità finanziarie, il programma di lavoro e acquisisce le relazioni redatte da tali organi;
 - approva, sentito il parere del collegio dei docenti, la carta dei servizi scolastici sulla base dei criteri generali emanati con decreto del Presidente della giunta provinciale.

Il Consiglio di istituto:

- determina i contributi a carico delle alunne e degli alunni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per le relative tipologie e per il relativo ammontare massimo;
- può delegare ulteriori funzioni al dirigente scolastico;
- approva il programma annuale del Comitato degli studenti;
- delibera e finanzia le proposte del Comitato dei genitori relative al proprio programma di lavoro e aggiornamento, ai sistemi, diretti o indiretti, e alle modalità di elezione degli organi collegiali;
- può autorizzare l'effettuazione di ulteriori assemblee d'istituto.

► ai sensi della LP 12/2000 - Autonomia delle scuole:

Il Consiglio d'istituto:

- definisce gli indirizzi generali per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e adotta il piano stesso;
- stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico;
- delibera il regolamento interno;
- delibera i criteri generali per la definizione dell'orario di servizio della scuola, dell'orario di apertura al pubblico, dell'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro

► ai sensi del DPP 74/2001 - Regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della provincia

Il Consiglio d'istituto:

- approva il bilancio di previsione;
- apporta le necessarie variazioni al bilancio in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti;
- definisce il limite massimo degli importi corrisposti dagli alunni per iniziative parascolastiche;
- può disporre la rinuncia alla riscossione di entrate;
- definisce l'ammontare del fondo per le spese relative al servizio di economato;
- autorizza spese di rappresentanza per un importo non superiore al quattro per cento dell'assegnazione ordinaria;
- delibera il conto consuntivo;
- Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative:
 - all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - alla costituzione di fondazioni;
 - all'accensione di mutui e ai contratti in genere di durata pluriennale;
 - ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni per causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
 - all'adesione a reti di istituzioni scolastiche e consorzi;
 - all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
 - alla partecipazione delle istituzioni scolastiche ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati